

COMUNE DI MINTURNO
(Provincia di Latina)
Servizio Demanio

ORDINANZA n.° 29 in data 08/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO

RITENUTO: necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso dell'arenile demaniale lungo il litorale di Minturno, sia per motivazioni igienico-sanitarie, sia di ordine pubblico, sia infine, per assicurare la compatibilità ed uniformità dei comportamenti e dei servizi al fine di garantire l'utilizzo migliore del Demanio Marittimo;

VISTO: il D.Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15/03/1997 n.° 59;

VISTA: la Legge Regionale 6 agosto 2007 n.° 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n.° 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e s.m.i.;

VISTA: la D.G.R. 30 luglio 2001 n.° 1161 recante "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6 agosto 1999 n.° 14";

VISTO: il Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n.° 11 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari;;

VISTO: il DPCM 21/12/1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 24/07/1977 n.° 616" e s.m.i.;

VISTI: il Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA: la legge 05/02/1992 n.° 104 e s.m.i. relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili;

VISTA: la Legge 25 Agosto 1991 n. 284 e s.m.i. in merito alla Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche;

VISTO: il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16 Ottobre 1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA: la Legge 4 Dicembre 1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 05-10-1993 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTA: la legge 27/12/2006 n.° 296 (legge finanziaria 2007) art. 1 c. da 250 a 257;

VISTA: la Delibera 29/10/2003 n.° 35 del Consiglio Comunale di Minturno, ad oggetto: "Piano di Utilizzazione degli Arenili. Adozione";

VISTO: il D.P.R. 8 Giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni in attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA: la nota fax del 22/04/2011 prot. 174441 trasmessa dalla Regione Lazio con la quale vengono individuate le zone dichiarate idonee alla balneazione;

VISTO: che per quanto riguarda questo Comune, le zone temporaneamente vietate alla balneazione sono quelle comprese tra la diga foranea del porticciolo Capo d'Acqua e il molo sottoflutto dello stesso Porticciolo (antistante la darsena) e dalla foce del Garigliano fino ad una distanza di 700 metri, tutte indicate con appositi cartelli monitori, giusta ordinanza sindacale 28 del 19 maggio 2011 e, per motivi di sicurezza non legati alla qualità delle acque di balneazione, quelle antistanti Monte d'Argento, giusta Ordinanza 67 del 16/08/2010 della Capitaneria di Porto di Gaeta;

VISTE: le ordinanze della Capitaneria di Porto di Gaeta nn.° 53/07 e 116/07 con annesso Regolamento;

VISTA: la nota 9287/Dem. del 05/06/07 della Capitaneria di Porto di Gaeta sulla opportunità di garantire ininterrottamente, durante tutta la fascia oraria di balneazione, il servizio di salvamento e assistenza bagnanti;

VISTI: gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

VISTI: la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005";

SENTITE: le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali più rappresentative della zona;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia;

RENDE NOTO

Che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi d'acqua lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta, sono state emanate dal Ministero della Marina Mercantile (Decreto 26/01/1960) e dalla Capitaneria di Porto di Gaeta con proprie ordinanze n.° 05/96, n.° 92/03, n.° 17/04, n.° 23/04, n.° 24/04, n.° 25/04, n.° 59/04, n.° 39 del 28/04/2006, n.° 53 del 07/05/2007 e 116/07 a cui si fa riferimento.

ORDINA

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Le norme di cui alla presente ordinanza, si applicano nell'ambito delle aree demaniali marittime del litorale del Comune di Minturno, con esclusione di quelle identificate nell'elenco allegato al DPCM 21/12/1995 e s.m.i.

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2011. Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti balneari, previste per periodi diversi da quelli indicati nel presente provvedimento, possono essere formalmente riconosciute ed autorizzate con atto integrativo del Servizio Demanio;

2.2 Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari – ad eccezione di quelle ricadenti nelle aree temporaneamente interdette da eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità concedente per motivi di pubblico interesse - le cui attività devono iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare almeno il 1° settembre - il servizio di salvataggio deve essere effettuato negli orari e secondo le modalità appresso specificati. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi; nei giorni feriali lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, con il conseguente obbligo di alzare una bandiera rossa ed esporre - in modo ben visibile ed eventualmente redatto in più lingue, un apposito cartello recante la dicitura "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

2.3 Nelle spiagge libere dove non può essere garantito il servizio di salvamento, come previsto dalla D.G.R. 30 luglio 2001 n° 1161, sarà predisposta adeguata segnaletica, posizionata in modo ben visibile dall'utenza, recante in più lingue la seguente dicitura: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

ART. 3 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 La zona di mare antistante il litorale del Comune di Minturno riservata alla balneazione è quella individuata con ordinanza sindacale 28 del 19 maggio 2011 (esclusa quella antistante Monte d'Argento) e disciplinata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta all' art. 2 punto 2.1 della propria Ordinanza 53/07.

ART. 4 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

La balneazione è vietata:

4.1 nelle zone dichiarate temporaneamente non balneabili per motivi igienico-sanitari dalla Regione Lazio, in quelle individuate con ordinanza Sindacale e, in quelle individuate per motivi di sicurezza dalla Capitaneria di Porto di Gaeta con propria Ordinanza. Tali zone saranno opportunamente segnalate;

4.2 All'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati.

ART. 5 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

a) Sulle spiagge del Comune di Minturno, durante la STAGIONE BALNEARE, E' VIETATO:

5.a.1 alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, i tratti di arenili messi a disposizione dai concessionari, le spiagge libere e i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da opere di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale;

5.a.2 occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, teli, asciugamani, mezzi nautici e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia, - esclusi i mezzi di soccorso e le attrezzature per l'accesso a mare dei disabili - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito ed è indispensabile per l'organizzazione degli interventi urgenti finalizzati al soccorso in mare. Laddove l'arenile è profondo meno di metri 15 l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità, fino al limite di metri 3,00;

5.a.3 praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, racchettoni, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc...) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica nonché nocimento all'igiene dei luoghi. I giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate;

5.a.4 condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cine operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, muniti di brevetto riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, i cani guida per i non vedenti e i cani adibiti a servizio di guardiania delle strutture balneari. I concessionari, salvaguardando sempre l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Servizio Demanio, Urbanistica e delle competenti autorità, sotto il profilo urbanistico e igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate per l'accoglienza di animali domestici al seguito dei proprietari-bagnanti. Le aree destinate a tali scopi, devono essere dotate di accesso indipendente e avere le caratteristiche indicate dall'A.S.L. competente. All'interno di dette aree, gli animali devono essere condotti al guinzaglio, muniti di museruola e, possono fare il bagno al di fuori dell'orario di balneazione;

5.a.5 tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora oltre il limite stabilito dalle leggi regionali e fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13.00 alle ore 16.00;

5.a.6 pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;

5.a.7 effettuare qualsiasi tipo di lavoro o attività che possa intralciare il regolare svolgimento della balneazione, salvi gli interventi che a giudizio dell'Ente, sono necessari per l'incolumità pubblica, il buon funzionamento delle strutture e degli impianti danneggiati;

b) Sulle spiagge del Comune di Minturno, E' VIETATO DURANTE TUTTO L'ANNO:

5.b.1 effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;

5.b.2 sorvolare per qualsiasi scopo le spiagge e gli adiacenti specchi acquee con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;

5.b.3 lasciare natanti in sosta che comportino intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli autorizzati e addetti alle operazioni di assistenza e salvataggio;

5.b.4 lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

5.b.5 collocare tende, roulotte, camper e simili;

5.b.6 transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili. Il divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare e agli stabilimenti; dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap e quelli espressamente autorizzati;

5.b.7 gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi, ad eccezione di quelli autorizzati (falò d'estate) su motivata istanza dei concessionari;

5.b.8 introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione del Comando Vigili del Fuoco;

c) Attività sugli arenili:

5.c.1 Sulle spiagge demaniali in concessione e su quelle libere attrezzate affidate dal Comune in convenzione ai sensi del CAPO IV – CRITERI GENERALI – Paragrafo I – punto 16 della DGR 1161/01 e s.m.i., è consentito lo svolgimento di manifestazioni ludico-ricreative di breve durata ritenute di interesse turistico (giochi, spettacoli, gare sportive, ecc.) previa comunicazione al Comune in cui il concessionario/convenzionato indica il giorno e l'ora dell'evento e l'installazione di eventuali strutture minimali di facile rimozione. Sulle altre spiagge libere è facoltà dell'Amministrazione rilasciare permessi per manifestazioni ludico-ricreative da richiedersi a cura degli interessati almeno 15 giorni prima dell'evento. In ogni caso la manifestazione è condizionata all'acquisizione da parte dell'interessato di ogni altra necessaria autorizzazione rilasciata da altre Amministrazioni interessate;

ART. 6 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI

agli effetti della presente ordinanza,

a) per "struttura balneare" o "stabilimento balneare", devono intendersi tutte le aree e le attrezzature con finalità turistico-ricreative; le tipologie di utilizzazione sono quelle individuate all'art. 2 del Regolamento regionale 11/09;

b) per "concessionario", si intendono compresi tutti coloro che abbiano la responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle attività di cui al precedente punto a)

A) Disciplina generale degli arenili

6.a.1 Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 09.00 alle ore 19.30. I concessionari sono comunque obbligati ad assicurare all'utenza un periodo minimo di servizio giornaliero dalle ore 09.30 alle ore 19.00.

6.a.2 I concessionari di strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2- devono:

– attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni del successivo punto 6.b.1-; ove non risulti assicurato detto servizio, si procederà alla chiusura d'autorità fino all'accertamento del ripristino del servizio;

– esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca, copia della presente ordinanza e di ogni altra ordinanza comunale emanata a sua integrazione unitamente alla tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione, oltre all'elenco dei servizi resi gratuitamente, alle tariffe applicate per i servizi resi a pagamento e quanto indicato all'art. 11 c. 9 del Regolamento regionale 11/09;

6.a.3 Il concessionario/gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare, della spiaggia libera confinante, ove esiste, per una larghezza di 15.00 metri ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia dalle ore 19.30 alle ore 9.00; dovrà altresì provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede di cui è frontista ivi compresa la manutenzione del verde esistente. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e sistemati in appositi contenitori chiusi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali.

6.a.4 Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e non intralciare la circolazione dei bagnanti nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso a mare e sull'arenile stesso. In particolare, in attesa dell'approvazione del P.U.A. devono essere rispettate le seguenti distanze minime : metri 4.50 tra le fila e metri 2.50 tra gli assi di ogni singolo sostegno degli ombrelloni;

6.a.5 Le spiagge in concessione, normalmente alla battigia, devono essere recintate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione - fatta salva la fascia dei 5,00 metri dalla battigia - con sistema a giorno per un'altezza non superiore a cm. 100 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare. Sono vietate recinzioni in rete metallica o filo spinato;

6.a.6 Negli stabilimenti balneari che non confinino almeno con un lato a un tratto di spiaggia libera o con un varco di accesso alla medesima, i concessionari hanno l'OBBLIGO di consentire al pubblico il LIBERO e GRATUITO accesso e transito attraverso gli stabilimenti stessi esclusivamente per raggiungere la battigia antistante la spiaggia in concessione e la fascia dei mt. 5,00 a ridosso di essa, anche ai fini della balneazione, con DIVIETO ASSOLUTO di permanenza, come già disposto al precedente punto 5.a.2, di occupare, anche se occasionalmente e momentaneamente con indumenti, attrezzature o altre suppellettili la fascia di cinque metri retrostante la battigia e fino alla prima fila di ombrelloni;

6.a.7 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso all'acqua ai diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia secondo le modalità di cui all'art 3 c. 1 lett (n del Regolamento regionale 11/09, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi pedonali da posizionare sulla spiaggia con le modalità di cui all'art. 11 c. 2 del Regolamento regionale 11/09. dette opere dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.

6.a.8 Oltre l'orario di apertura di cui al precedente punto 6.a.1 del presente articolo, l'accesso e l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e, comunque, entro l'orario massimo e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e/o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

6.a.9 I concessionari /gestori devono esercitare una efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti, incendi, ecc. La presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni deve essere immediatamente segnalato all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo.

B) DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

6.b.1 Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, come indicato nel precedente punto 6.a.1., il servizio di assistenza bagnanti e salvataggio deve essere organizzato da parte dei concessionari degli stabilimenti balneari secondo quanto stabilito dal CAPO XII - artt. da 46 a 48 dall'Ordinanza 116/07 della Capitaneria di Porto di Gaeta e da altre disposizioni di Pubblica Sicurezza.

6.b.2 Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio può essere sospeso ed il concessionario è malleonato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso.

In caso di vento forte deve essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera gialla; in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti e mettere in mare materassini, battelli di gomma e simili.

Nei suddetti casi i bagnanti devono essere avvertiti, ove possibile anche con mezzi fonici, della situazione di pericolo da parte del personale di servizio dello stabilimento.

6.b.3 Gli stabilimenti balneari ad uso privato la cui attività è connessa a colonie marine o case di vacanza e simili, sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio per il periodo di apertura e limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia per la balneazione, secondo direttive impartite dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.

6.b.4 I concessionari devono altresì indicare con idonei segnali i pericoli noti e i rischi a carattere permanente.

C) DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI.

6.c.1. Oltre a quanto previsto nel precedente art. 2 punto 2.1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata all'ottenimento della CONCESSIONE DEMANIALE, della licenza di esercizio e dell'autorizzazione sanitaria rilasciate dalle competenti Autorità.

6.c.2. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

6.c.3. Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato a pronto soccorso . In detto locale dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di primo soccorso sanitario di cui al precedente punto 6.b.1 del presente articolo.

6.c.4. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

6.c.5. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

6.c.6. I servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

6.c.7. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti, anche se non clienti dello stabilimento balneare.

6.c.8. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni prima della chiusura serale per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

6.c.9. I concessionari di stabilimenti balneari possono locare nell'ambito dell'area assentita, senza alcuna specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, natanti a remi del tipo canoa, jole, pattino, pedalò o moscone fino ad un massimo, complessivamente, di n°6 unità.

6.c.10. Le bevande non consumate nei bar e nei ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio.

ART. 7 DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DI ALTRE ATTIVITA' SU AREE DEMANIALI MARITTIME

7.1 Sul litorale del Comune di Minturno, nella fascia di libero transito è consentito l'esercizio del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti.

7.2 L'esercizio del commercio in forma itinerante di prodotti destinati all'alimentazione sulle aree demaniali marittime, è consentito ESCLUSIVAMENTE ai possessori di autorizzazione comunale. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti a norma del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.114 e s.m.i., della L. R. 33/99 e s.m.i. e del C.d.N..

7.3 Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.

7.4 L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione di questo Comune, con esclusione di quelle in concessione a terzi, per l'esercizio del commercio in forma itinerante, può avvenire:

- Esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 30 Settembre;
- Dalle ore 09,00 alle ore 19,00, con tassativa interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00;
- Esclusivamente a piedi o con mezzi a propulsione elettrica, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria nazionale e regionale per le attrezzature e mezzi utilizzati nella vendita di generi alimentari e, secondo le disposizioni del regolamento comunitario CE n.° 852/2004 e smi; le attrezzature utilizzate e consentite per l'esercizio dell'attività di vendita itinerante sul demanio marittimo, sia di generi alimentari, sia di generi non alimentari, devono essere coperte da assicurazione RCT con i massimali previsti per legge;
- Senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;

7.5 In aree che saranno appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale, in attesa dell'approvazione del PUA o di altra norma specifica e, secondo modalità da stabilirsi con successivi provvedimenti, è consentita l'attività di scuola di vela - scuole di tavola a vela e scuole di nuoto.

7.6 L'attività della scuola di vela – scuola di tavola a vela, è consentito ESCLUSIVAMENTE ai concessionari di aree demaniali marittime e, in ogni caso, è sottoposta alle disposizioni impartite con apposite ordinanze dell'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione ed è subordinata al possesso dell'autorizzazione per il relativo corridoio di lancio/atterraggio rilasciato dall'ufficio Demanio del Comune.

ART. 8 DISCIPLINA DELLA PESCA

Fermo restando quanto stabilito all'art 5 punto 5.a.6, nonché dagli artt. 128, 128 bis, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2/10/1968, n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni, e fatte salve diverse specifiche disposizioni,

E' VIETATO:

8.1 Dalle ore 8.30 alle ore 19.30 l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nei tratti di mare riservati alla balneazione;

8.2 l'attraversamento con arma subacquea carica nelle zone frequentate dai bagnanti;

8.3 Dalle ore 08.00 alle ore 24.00 l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla scogliera di Monte d'Oro e da quella di Monte d'Argento;

ART.9 CORRIDOI DI LANCIO

9.1 I concessionari di aree destinate all'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti da diporto devono limitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" esclusivamente per l'atterraggio e la partenza della unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua secondo le modalità stabilite con ordinanze nn.° 53/07 - art. 5 e 116/07 della Capitaneria di Porto di Gaeta.

9.2 I concessionari di stabilimenti balneari che intendano operare il noleggio o la locazione di natanti da diporto a motore/vela e/o siano dotati di strutture per il deposito di moto d'acqua e tavole a vela (es: rastrelliere per wind-surf, ecc.), devono attenersi alle prescrizioni contenute nel precedente punto 9.1 del presente articolo.

9.3 I corridoi di lancio devono essere posizionati, per ovvi motivi di opportunità, in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo.

ART.10 DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce, per quanto attiene il territorio del Comune di Minturno, l'ordinanza 61 in data 02/07/2009.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1169, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 Febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale e dell'art. 20 della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.lg.vo 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 Euro a 15.493,70 Euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune. Qualora concorrono forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza che entra in vigore a decorrere dalla data odierna e sostituisce ogni altro provvedimento in contrasto con la presente.

Si da atto che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune e sarà trasmessa in copia alla Capitaneria di Porto di Gaeta, all'ASL, al Comando VV.UU., al Comando Guardie Provinciali, al Comando CC. di Scauri e CC di Minturno, alla Guardia di Finanza e a tutti gli stabilimenti balneari.

Avverso la presente, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al competente T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n° 1199 e s.m.i. rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO
(Geom. Giuseppe PAPA)

In calce alla presente ordinanza, si forniscono: un estratto dell'ordinanza 116/07 della Capitaneria di porto di Gaeta, una serie di AVVERTENZE e CONSIGLI per l'utenza ed una tabella contenente numeri utili per le emergenze in mare

Ordinanza 116/07 – stralcio -
CAPO XII

DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Art. 46

Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, così come indicati da ciascun Comune costiero, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Quando le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione, è obbligatoria la contestuale attivazione del servizio di assistenza e salvataggio. Capitaneria di Porto di Gaeta A tal fine i predetti soggetti devono: - segnalare, prima dell'apertura, il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti di nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità devono essere ancorate al fondo; - provvedere tempestivamente in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti e, comunque, non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;

- rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare; - qualora i concessionari non adempiano alle disposizioni del presente articolo devono posizionare un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO"; - la cartellonistica di cui al punto precedente deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano - inglese - francese o spagnolo o tedesco); - i concessionari devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica indicata al precedente punto e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO OBBLIGHI DEI COMUNI COSTIERI E DEI CONCESSIONARI **DURANTE LA STAGIONE BALNEARE**

Art. 48

I Comuni costieri durante la stagione balneare devono predisporre un servizio di salvamento nelle spiagge devolute alla pubblica fruizione. Il servizio di salvamento deve essere assicurato, sulle spiagge libere dai Comuni competenti per territorio, mentre per le aree in concessione dai soggetti concessionari, attenendosi alle disposizioni specificate nei seguenti commi. Durante la stagione balneare i Comuni e i concessionari/ gestori devono:

a) organizzare e garantire, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 mt., il servizio di salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità: - brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P."; - brevetto di "Bagnino di Salvataggio" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova. Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, devono: - indossare una maglietta con scritta ben visibile che ne identifichi la funzione ("SALVATAGGIO"); - essere dotati di fischietto; - essere impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato; - tenere un comportamento corretto per assicurare la continua vigilanza, segnalando con tempestività, direttamente o tramite il concessionario/ gestore, agli Ufficiali od Agenti di polizia giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua; - stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla battigia, sulla torretta di avvistamento, ove esista, oppure in mare, l'imbarcazione di servizio I concessionari/gestori di stabilimenti balneari e i Comuni per le spiagge libere che organizzano il servizio di salvataggio devono:

a) ubicare una postazione di salvataggio in una posizione centrale dell'area in concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile e dotarla di un binocolo, di 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno ed un paio di pinne;

b) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - pattino o battello di vigilanza - ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100 mt., con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere bianche, di

adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa. Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di: - n° 2 (due) salvagente anulari, di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri; - un mezzo marinaio o gaffa; - un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi. Le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnanti munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità;

c) posizionare presso la battigia, a partire dagli estremi della concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, recanti il nome dello stabilimento balneare cui appartengono, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, nel numero di uno ogni 50 metri di fronte mare;

d) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti. I concessionari/gestori di stabilimenti balneari devono inoltre:

a) dotarsi del seguente materiale da tenere in apposito locale che deve essere adibito esclusivamente a primo soccorso: - due bombolette individuali di ossigeno, da un litro; - una cannula per la respirazione bocca a bocca con bocchettone e mascherina;

- un tiralingua; - un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie; - materiale occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o altro; - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;

b) provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare accuratamente i bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in ogni ipotesi in cui per causa di forza maggiore venga sospeso temporaneamente il servizio di assistenza ai bagnanti; c) provvedere, in caso di vento forte, ad issare una bandiera gialla;

d) nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, organizzare un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso, in prossimità della stessa, secondo la normativa specifica;

e) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano il loro servizio senza soluzione di continuità per l'intero orario della balneazione, assicurandone la corretta sostituzione sia in caso di necessità, sia per consentire la turnazione degli stessi. E' consentita una sospensione temporanea del servizio di assistenza ai bagnanti esclusivamente a condizione che:

a) la sospensione abbia una durata massima di un'ora nell'arco temporale compreso tra le ore 12.00 e le ore 15.00;

b) la sospensione nell'ora indicata da ciascuna struttura balneare, sia costante per l'intera stagione balneare ed organizzata, a cura e sotto la diretta responsabilità dei concessionari/gestori delle strutture balneari, tra le postazioni limitrofe in maniera tale da garantire, comunque, la continuità del servizio di assistenza bagnanti;

c) per l'intero periodo di sospensione sia issata la bandiera rossa sulla postazione di controllo interessata;

d) sia comunicato chiaramente l'orario di sospensione mediante cartelli indicatori posti all'ingresso della struttura balneare ed in prossimità della battigia, nonché a mezzo altoparlante all'inizio ed alla fine della sospensione, nonché più volte durante lo stesso.

Qualora non sia possibile attuare, per qualsiasi motivo, anche una sola delle condizioni suddette, non è consentito al concessionario/gestore della struttura balneare di potersi avvalere della possibilità di sospensione temporanea del servizio assistenza ai bagnanti.

Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari.

Ai sigg. bagnanti

8 Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono forti correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura è dell'acqua è di molto inferiore a quella ambiente;

9 non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione

10 non tuffarti mai se non sei provetto tuffatore, perfetto conoscitore dei fondali e sicuro dell'assenza di eventuali ostacoli o pericoli sommersi;

11 fai il bagno solo se sei in perfette condizioni fisiche;

12 quando fai il bagno, non allontanarti dai compagni, dalla riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;

13 nei casi in cui è sull'arenile è issata la bandiera gialla, non allontanarti mai oltre i 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili ec.;

14 non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa;

15 entra in acqua gradatamente e mai dopo essere stato per troppo tempo esposto al sole, avendo cura di bagnarti con le mani prima lo stomaco e la pancia;

TABELLA DEI NUMERI TELEFONICI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

Numero blu EMERGENZE in mare (chiamata gratuita)	1530
Capitaneria di Porto di Gaeta	0771-460088
Capitaneria di Porto di Gaeta Delegazione di Scauri	0771-681209
Guardia Costiera di Formia	0771-21552
Carabinieri	0771-65181
Ospedale Pronto Soccorso	0771-66101
Pronto Soccorso Balneare	0771-680812
Servizio Emergenza Sanitaria	118
Ufficio Demanio Comunale	0771-6608265

NB. la tempestività di eventuali interventi di soccorso, è legata all'esatta descrizione dei luoghi e delle circostanze dell'evento.

Il Sindaco Dr. Aristide GALASSO e, l'Assessore al Demanio, Portualità ed Infrastrutture Turistiche, Rapporti con Associazioni, Sport e Grandi Eventi, Dr. Pino RUSSO, augurano buone vacanze ai turisti che soggiornano a Scauri-Minturno e, con l'occasione, ricordano che in tutto il territorio comunale si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti tramite isole ecologiche e specifici cassonetti per la carta, vetro, plastica ecc. dislocati in vari punti del territorio.